

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2014	Numero: 46820	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si				
Altro: non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: condanna comprensiva di risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio civile.				
2°Grado: Corte di Appello di Milano con sentenza del 7/5/2012 conferma la condanna inflitta in primo grado. Conferma inoltre la condanna al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio civile.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

carpentiere dedito all'armatura del primo solaio di una palazzina in costruzione, la scala messagli a disposizione senza nessun ancoraggio e su terreno sconnesso e scivoloso, cadeva dall'altezza di mt. 2,50.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: <b>no</b>		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Questa Corte di legittimità ha affermato che gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 50605 del 05/04/2013 Ud. (dep. 16/12/2013), Rv. 258125). In ogni caso, anche in presenza di una delega, a carico del datore di lavoro permane sempre l'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39158 del 18/01/2013 Ud. (dep. 23/09/2013), Rv. 256878). Nel caso di specie i controlli sulla sicurezza sono stati assolutamente carenti, considerato che nel corso delle indagini è emersa la generale inadeguatezza della sicurezza del cantiere e la presenza di lavoratori assunti "in nero".

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<b>X</b> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.	

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**